

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

SEZIONE III BIS

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 6517/2024

^^^

PER: ALÌ MARIA ANTONIETTA (C.F. LAIMNT64B65Z700Z), nata a Bankstown (Sidney) il 25.02.1964 e residente ad Alì Terme in via S. Lucia Snc, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), e dall'Avv. Francesca Virga (C.F. VRGFNC90R49H501N) come da mandato in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avvocato Domenico Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org e francescavirga@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro – tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12, (00187) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

- Resistente-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: INGENITO IMMACOLATA, elettivamente domiciliata a [REDACTED]

^

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha decretato l'approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di Dirigenti

scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui il nominativo di parte ricorrente risulta inserito con riserva;

2. Dell'Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha decretato l'assegnazione ai ruoli regionali dei candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura *de qua*, alle prime 519 posizioni, nella parte lesiva per la ricorrente;

3. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, a seguito di segnalazioni di errori materiali, ha pubblicato la graduatoria rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui il nominativo di parte ricorrente risulta inserito con riserva;

4. Della Nota prot. n. 169737 del 18.10.2024 con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha reso noto l'avvio del conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti nei ruoli della Dirigenza Scolastica nei confronti dei vincitori della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per parte ricorrente;

5. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.

NONCHÈ DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO

R.G. n. 6517/2024:

1. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 1189 del 24.05.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione disponeva l'esclusione di parte ricorrente dalla partecipazione alla procedura di cui al D.M. n. 107/2023 per mancanza dei requisiti di legge, nella parte lesiva per la ricorrente;

2. Di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito valutava la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta

da parte ricorrente non conforme al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente;

3. Dell'Avviso prot. n. 82842 del 10.06.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione – D.M. 8 giugno 2023, n. 107, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo di parte ricorrente;

4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all'art. 9 del concorso riservato di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, che verrà pubblicata all'esito della prova finale del corso intensivo di formazione di cui all'art. 8.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- Con ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente impugnava il provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito decretava la sua esclusione dalla procedura riservata per Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107/2023.

- Nello specifico, parte ricorrente presentava domanda di partecipazione alla procedura riservata *de qua*, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 del citato decreto ministeriale.

- Parte ricorrente sosteneva la prova di accesso di cui all'art. 6, che superava positivamente, e veniva ammessa al corso intensivo di formazione per Dirigenti scolastici.

- Pur tuttavia, con successivo Decreto dipartimentale prot. n. 1189 del 24.05.2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito disponeva l'esclusione di parte ricorrente dalla procedura per cui è causa, per presunta mancanza di requisiti prescritti dal citato decreto ministeriale.

- Tale situazione determinava parte ricorrente ad adire in via cautelare il T.A.R. Lazio, al fine di ottenere l'emissione di un provvedimento diretto a consentirle di poter partecipare, seppur con riserva, al corso intensivo di formazione di cui all'art. 7 del D.M. n. 107/2023, programmato a partire dal mese di Giugno 2024.

- Il T.A.R. del Lazio rigettava con decreto monocratico l'istanza cautelare, che

accoglieva in sede collegiale con ordinanza n. 3010/2024, con la quale ammetteva parte ricorrente allo svolgimento del corso intensivo di formazione.

- Parte ricorrente veniva pertanto ammessa al corso intensivo di formazione per Dirigenti scolastici, che sosteneva e superava con profitto.

- La predetta ordinanza veniva sottoposta a gravame dal Ministero resistente dinanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 3576/2024 del 25.09.2024, rigettava la tesi avanzata dall'Amministrazione, così motivando: <<[...] *considerato che l'appello cautelare non può trovare accoglimento, in quanto l'interessata ha comprovato di avere pendente un contenzioso rilevante ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 107 del 2023, tenendo presente che, con il giudizio di revocazione notificato e depositato il 7 dicembre 2022 al Consiglio di Stato, iscritto al R.G. n. 9438/2022, la prof.ssa Ali, in qualità di ricorrente, aveva chiesto la revocazione della sentenza n. 395/2021 del Consiglio di Stato e che tale giudizio è stato definito con la sentenza n. 5160/2023 pubblicata il 25 maggio 2023; - osservato che, quanto all'accoglimento delle ragioni cautelari, la Sezione si è già pronunciata in modo favorevole a tali ragioni, anche di recente, con l'ordinanza n. 3395 del 9 settembre 2024; - ritenuto comunque che, per la peculiarità della vicenda esaminata, sussistono le ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l'appello cautelare, confermando la misura cautelare disposta in primo grado. [...]>> (cfr. Ordinanza cautelare Consiglio di Stato n. 3576/2024).*

- All'esito dell'espletamento del corso e della valutazione dei titoli dei candidati, con Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 l'Amministrazione resistente pubblicava la graduatoria di merito della procedura riservata di Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, all'interno della quale il nominativo di parte ricorrente veniva inserito con l'apposizione della riserva (**cfr. doc. 1: Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2187 del 09.08.2024 e allegato**).

- A seguito della pubblicazione della graduatoria, con Avviso prot. n. 124319 del

09.08.2024, il Ministero resistente decretava l'assegnazione ai ruoli regionali dei candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura *de qua*, alle prime 519 posizioni, invitando i predetti ad esprimere le proprie preferenze tra le regioni disponibili entro la data del 14.08.2024 (**cfr. doc. 2: Avviso M.I.M. prot. n. 124319 del 09.08.2024**).

- Con successivo Decreto Dipartimentale n. 2206 del 19.08.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicava la graduatoria di merito rettificata in autotutela, ciò motivando sulla base della segnalazione di errori materiali (**cfr. doc. 3: Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 2206 del 19.08.2024 e allegato**).

- Anche all'interno della predetta graduatoria la ricorrente veniva inserita con riserva, nello specifico alla posizione n. 1.298 con il punteggio complessivo pari a 7,55.

- La ricorrente ha diritto ad essere inserita a pieno titolo all'interno della graduatoria di merito della procedura riservata per Dirigenti scolastici, tenuto conto del possesso in capo alla predetta di tutti i requisiti di cui al contestato art. 2 del D.M. n. 107/2023 che individuava tra i soggetti ammessi a partecipare al corso intensivo di formazione coloro che avevano sostenuto almeno la prova scritta del concorso per Dirigenti scolastici indetto con D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017 e che, alla data del 28.02.2023, versavano in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:

<<a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;

b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

2. Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di

120 giorni dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato.

3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per:

a) l'annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta;

b) l'annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all'esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale;

c) l'annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale;

d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte.

Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

4. Con esclusione dei soggetti di cui al comma 1 lettera b), sono requisiti indispensabili, ai fini della inclusione nella platea dei destinatari, la pendenza, alla data del 28 febbraio 2023, del giudizio congiuntamente alla tempestiva proposizione del ricorso promosso.

5. Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall'interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023>>.

- Si rammenta all'Ecc.mo T.A.R. adito che la ricorrente possedeva, alla data del 28.02.2023, un contenzioso pendente per mancato superamento della prova scritta del

concorso per Dirigenti scolastici e che pertanto l'esclusione subita si pone in aperta violazione di legge, aggravata peraltro dalla mancanza di motivazione da parte del Ministero resistente.

- Nel provvedimento oggetto di impugnazione principale, l'Amministrazione non ha difatti fornito alcuna motivazione in ordine alla esclusione disposta nei confronti di parte ricorrente, con evidente pregiudizio in danno della predetta.

- Con Nota prot. n. 169737 del 18.10.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione rendeva noto l'avvio del conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti nei ruoli della Dirigenza Scolastica nei confronti dei vincitori della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, con decorrenza giuridica dal 01.09.2024, dal cui novero veniva esclusa parte ricorrente (***cfr. doc. 4: Nota M.I.M. prot. n. 169737 del 18.10.2024***).

- Tanto premesso, senza alcuna rinuncia alle censure già sollevate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, avverso i provvedimenti impugnati parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, ricorre con motivi aggiunti innanzi all'Ecc.mo T.A.R. adito, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE DAL CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.M. N. 107/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 5, DEL D.M. N. 107/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.M. N. 107/2023. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al D.M. n. 107/2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito è incorso in una aperta violazione di legge, laddove ha ritenuto parte ricorrente non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

Ai sensi della citata disposizione, alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione venivano ammessi i candidati al concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017 che avevano sostenuto almeno la prova scritta e che, alla data del 28.02.2023, versavano nelle seguenti condizioni:

<<a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;

b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale>>.

Il comma 2 dell'art. 2 del D.M. n. 107/2023 specificava, ai fini della validità della condizione *sub 1)*, che per “ricorso nei termini di legge” dovevano intendersi <<[...] i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato>>.

Nel successivo art. 3 il Ministero resistente chiedeva però di indicare nella dichiarazione sostitutiva la data di proposizione del ricorso **pendente alla data del 28.02.2023.**

Adempimento che veniva correttamente espletato da parte ricorrente, in conformità al tenore della richiamata norma.

A seguito del superamento della prova scritta che la ammetteva al corso di formazione, parte ricorrente veniva esclusa sulla base della dichiarazione sostitutiva resa che, si rammenta, è conforme al tenore di quanto richiesto dal Ministero, tenuto conto che la predetta dichiarava il giudizio pendente alla data del 28.02.2023, come espressamente richiesto dalla normativa *de qua*.

L'Amministrazione resistente ha dato prova di non aver compiutamente rispettato i criteri di cui al D.M. n. 107/2023 ed altresì di non aver dettagliatamente analizzato le

dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, dalla cui lettura il Ministero avrebbe potuto ben individuare, tra gli estremi dei provvedimenti impugnati, gli atti del concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017, sottoposti a gravame nei termini di legge.

La condotta del Ministero resistente si pone in aperta violazione di legge, tenuto conto che parte ricorrente è stata esclusa dal corso intensivo di formazione per Dirigenti scolastici pur avendone pieno diritto, in quanto in possesso dei requisiti di legge, avendo:

1. Presentato ricorso nei termini di legge avverso gli atti della procedura di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017;

2. Un contenzioso giurisdizionale pendente alla data del 28.02.2023 per mancato superamento della prova scritta.

Il Ministero dell'Istruzione è così incorso nella manifesta violazione dell'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 il quale, in tema di "Reclutamento del personale", così prevede: "[...] 3. *Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a **verificare il possesso** dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali*".

Nel caso di specie, la resistente Amministrazione non ha concretamente verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti dal D.M. n. 107/2023 in relazione alla procedura in oggetto.

Qualora la resistente Amministrazione avesse effettivamente posto in essere una verifica ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.M. n. 107/2023, avrebbe rilevato la sussistenza in capo alla ricorrente di tutti i requisiti di legge richiesti, con conseguente ammissione di diritto della predetta al corso intensivo di formazione.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 241/1990:
VIOLAZIONE DEL CD. DOVERE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON
ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 COSTITUZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA,
CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ,
IRRAGIONEVOLEZZA.**

Parte ricorrente è stata illegittimamente ed immotivatamente esclusa dal corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici sulla base della presunta mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. n. 107/2023 in ordine all'elemento relativo alla "*pendenza di procedimenti giurisdizionali non rientranti tra quelli tassativamente indicati all'articolo 2 del DM 107/2023*".

L'Amministrazione ha tenuto un comportamento scorretto e in violazione altresì del cd. "dovere di soccorso istruttorio" di cui all'art. 6 della legge n. 241/1990, il quale così prevede in tema di "Compiti del responsabile del procedimento":

*<<1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) **accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;** c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. ((L'organo competente*

per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale))>>.

Il soccorso istruttorio è dunque un istituto generale del procedimento amministrativo che prevede che il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o di istanze erronee o incomplete, al fine di tutelare la buona fede e l'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito delle procedure concorsuali, il soccorso istruttorio trova certamente applicazione, fermo restando il rispetto del principio della *par condicio*, per cui l'intervento dell'Amministrazione a vantaggio dell'interessato non può produrre un effetto vantaggioso a danno di altri candidati.

Nel caso di specie, se il Ministero resistente si fosse diligentemente adoperato ex art. 6 legge n. 241/90, avrebbe correttamente verificato il possesso in capo a parte ricorrente di tutti i requisiti di cui all'art. 2 del D.M. n. 107/2023.

Requisiti questi ultimi che avrebbe in ogni caso ben potuto rilevare all'interno della medesima dichiarazione sostitutiva, tra gli estremi degli atti impugnati.

Oltre ad aver disposto l'illegittima esclusione di parte ricorrente dal corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici pur in presenza di tutti i requisiti di legge e di una dichiarazione sostitutiva pienamente conforme a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del D.M. n. 107/2023, il Ministero resistente è altresì incorso in un'ulteriore violazione di legge.

Dinanzi alla dichiarazione resa da parte ricorrente, in presenza di un dubbio, l'Amministrazione si sarebbe potuta – dovuta attivare al fine di consentire alla predetta quel vantaggio – rappresentato dall'accesso al corso intensivo di formazione – raggiunto per effetto del superamento della prova scritta di cui all'art. 6 del D.M. n. 107/2023.

Tutto ciò non è accaduto, con ogni conseguenza negativa in capo a parte ricorrente, la quale si è vista costretta ad adire l'Ill.mo T.A.R. del Lazio al fine di ottenere l'ammissione con riserva al corso intensivo di formazione per Dirigenti scolastici.

Costituisce, invero, assunto pacifico quello per cui l'attivazione del soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 19 luglio 2021, n. 5413; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 24 settembre 2021, n. 2923; Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3664).

Il danno – in questo caso - prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica Amministrazione.

In quest'ottica, il **limite** all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della *par condicio*.

In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino **margini di incertezza facilmente superabili**, rispondendo tale scelta amministrativa a un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Nel caso che ci occupa, parte ricorrente compilava diligentemente la dichiarazione sostitutiva, pertanto in maniera conforme a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 3 del D.M. n. 107/2023, circostanza che non avrebbe dovuto ingenerare alcun dubbio in capo all'Amministrazione resistente.

Ove il Ministero resistente avesse attivato il soccorso istruttorio, avrebbe potuto chiedere a parte ricorrente chiarimenti in ordine alla dichiarazione resa che, in ogni caso, è pienamente conforme all'art. 3, comma 5, del D.M. n. 107/2023 ed attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale.

Risulta dunque del tutto irragionevole ed illegittimo il decreto di esclusione emesso nei confronti di parte ricorrente, tenuto conto che la predetta ha indicato all'interno della dichiarazione sostitutiva i requisiti posseduti alla data del 28.02.2023, attestanti la pendenza di un procedimento giurisdizionale rientrante in quelli tassativamente indicati dall'art. 2 del D.M. n. 107/2023.

Il decreto di esclusione impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio viola apertamente la *par condicio* nell'accesso al corso intensivo di formazione in quanto, a parità di requisiti e di condizioni, alla ricorrente è stato impedito l'accesso al predetto corso pur in presenza di tutti i presupposti di legge, così come correttamente dichiarati.

Tanto premesso, la resistente Amministrazione è incorsa anche nella manifesta violazione dell'art. 6 della legge n. 241/90 avendo, con la sua condotta omissiva, impedito alla ricorrente di partecipare al corso intensivo di formazione del concorso per Dirigenti Scolastici, al quale la predetta ha potuto accedere soltanto a seguito di provvedimento cautelare dell'intestato T.A.R. adito.

^^^

Per quanto sin qui esposto parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, senza alcuna rinuncia a quanto già oggetto di gravame, estende con il presente atto l'impugnativa e propone motivi aggiunti avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, in

quanto atti connessi e consequenziali a quelli già oggetto di impugnazione principale, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha proceduto alla pubblicazione della graduatoria di merito della procedura riservata per Dirigenti Scolastici, nella parte in cui il suo nominativo risulta inserito con l'apposizione della riserva, avendo la predetta diritto al collocamento a pieno titolo.

Parte ricorrente chiede pertanto all'Ill.mo T.A.R. adito, previo annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura riservata di cui al D.M. n. 107/2023, di voler accertare il diritto della predetta all'inserimento a pieno titolo nella graduatoria di merito *de qua* e pertanto rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA:

NEL MERITO

ACCOGLIERE il presente ricorso, riportandosi a quanto già sottoposto ad impugnazione con il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti, e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nelle parti e per i motivi sopra indicati.

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

▲▲▲

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere¹. In ogni caso la ricorrente è esente dal pagamento del Contributo Unificato

¹ ¹ Si del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

poiché, dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulta che il suo nucleo familiare non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale del reddito superiore al triplo dell'importo previsto dall'art.76 del d.P.R. n.115 del 30.05.2012.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2187 del 09.08.2024 e allegato;
2. Avviso M.I.M. prot. n. 124319 del 09.08.2024;
3. Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 2206 del 19.08.2024 e allegato;
4. Nota M.I.M. prot. n. 169737 del 18.10.2024;
5. Dichiarazione di esenzione.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 23.10.2024

Firmato digitalmente
Avv. Domenico Naso



¹ Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che "il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente" (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).